G. 28578

Sent. 204/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio D'Amato Presidente

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

dott. Giovanni Natali Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 28578** del registro di Segreteria, a istanza della Procura regionale, nei confronti di:

1) COMO Luigi, nato a Corato (BA) il 25.6.1938 (CMOLGU38H25C983D) e ivi residente alla via Ardirò n. 30, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Petrarota e domiciliato presso lo Studio legale associato Trevi in Bari alla via Tommaso Fiore n. 62 (studiolegale.trevi@legalmail.it);

2) LOBASCIO Assunta, nata a Portici (NA) il 3.3.1957 (LBSSNT57C03G9021) e ivi residente alla via Trani n. 106, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Petrarota e domiciliata presso lo Studio legale associato Trevi in Bari alla via Tommaso Fiore n. 62 (studiolegale.trevi@legalmail.it);

3) PAPARELLA Maria, nata a Ruvo di Puglia (BA) il 29.9.1946 (PPRMRA46P65H645S) e ivi residente alla via Crispi n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mascoli e domiciliata presso lo Studio legale Amodio in Bari alla via G. Bozzi n. 9 (avv.francescomascoli@legalmail.it);

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

udito, nell'udienza del 24.6.2026 svolta con l'assistenza del Segretario dott.ssa Maria Teresa Savino, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Stefania Balena; nessuno comparso per i convenuti;

ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con atto di citazione del 12.2.2008 la Procura regionale conveniva in giudizio i sigg. Como, Lobascio e Paparella, in quanto riconosciuti responsabili (con sentenza del Tribunale di Trani n. 8 del 9.1.2007) del reato previsto dall'art. 640 c.p. (truffa), per avere in concorso fra loro – nelle rispettive qualità di funzionario/segretario della competente Commissione medica ospedaliera-CMO (Como), infermiera/assistente ai lavori della citata CMO (Lobascio) nonché diretta fruitrice degli effetti del reato (Paparella) – con artifici e raggiri consistenti nella formazione e contraffazione di verbali e documenti sanitari, indotto in errore la Direzione generale dell'allora AUSL BA/1, che riconosceva lo stato di inabilità della sig.ra Paparella, consentendole di conseguire una pensione di inabilità e l'indennità sostitutiva di preavviso, causando alle casse della citata Azienda sanitaria e dell'INPS (*ex* INPDAP) un danno pari a € 89.465.00, cosi come dettagliatamente riportato nell'atto di citazione.

2. – Venuta la causa in discussione alla pubblica udienza del 17.7.2008, con ordinanza n. 225 del 24.10.2008 il Collegio sospendeva il giudizio sino alla definizione del giudizio penale di appello.

3. – Con sentenza n. 3244 del 27.12.2013 la Corte di Appello di Bari, in riforma della citata pronuncia emessa dal Tribunale di Trani, dichiarava il non doversi procedere nei confronti dei convenuti, in ordine ai reati ascritti ai capi L) e N), in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

4. – Con atto del 14.2.2014 la Procura regionale provvedeva alla riassunzione del giudizio.

5. – Venuta la causa nuovamente in discussione alla pubblica udienza del 14.5.2014, il Presidente, con decisione a verbale, accogliendo la richiesta delle difese, non opposta dal P.M., disponeva ulteriore sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente presso la Corte di Cassazione a seguito di ricorso avverso la citata sentenza d'appello.

6. – Con sentenza n. 19217 del 21.4.2017 la Sezione VI^ penale della Corte di Cassazione: *i)* annullava la sentenza impugnata, agli effetti civili, limitatamente al reato di truffa ascritto al capo L), rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello; *ii)* rigettava il ricorso esperito dal sig. Como in riferimento al reato di concussione di cui al capo N).

7. – In data 7.6.2017 la Procura regionale riassumeva nuovamente il giudizio.

8. – Venuta la causa in discussione, con ordinanza n. 137 del 18.12.2017 il Collegio, nonostante la formale cessazione dell'evento sospensivo avvenuta con la sentenza della Suprema Corte, riteneva permanere «*l'esigenza di attendere la completa definizione della causa pregiudiziale - sebbene trasposta in sede civile, per effetto, della disposta cassazione della sentenza impugnata (con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, dove tuttora pende con iscrizione al n.r.g. 1618/2017, come da documentazione offerta dai prevenuti) - in ragione dell'irrisolta valutazione circa la sussistenza dell'ingiusto danno*

asseritamente subìto dalla p.a. per effetto delle censurate condotte fraudolente» e ritenendo conseguentemente «*indispensabile attendere gli esiti del giudizio civile cui è stata rimessa la risoluzione di tale essenziale questione, evidentemente pregiudiziale rispetto all'analogo accertamento, in questa sede, circa l'ingiustizia del danno erariale (e in disparte la conclamata antigiuridicità della condotta), anche al fine di scongiurare il pericolo di giudicati contrastanti su profili assolutamente sovrapponibili e non suscettibili di diversa delibazione in questa sede*».

9. – Con sentenza n. 879 del 20.6.2024 la Sezione Terza Civile della Corte di Appello di Bari ha definito il suddetto giudizio civile, accertando l'inesistenza della responsabilità aquiliana in capo ai sigg. Como, Lobascio e Paparella e, per l'effetto, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'ASL Bari.

10. – La sentenza è stata comunicata alla Procura in data 4.7.2024 e depositata agli atti del fascicolo del presente giudizio in data 9.7.2024.

11. – Con nota prot. n. 4017 del 13.3.2026, trasmessa in riscontro a specifica richiesta avanzata dalla Procura, la Corte di Appello di Bari ha reso noto che la sentenza n. 879/2024 è passata in giudicato in data 21.7.2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 327 c.p.c.

12. – Da ultimo, con atto di citazione depositato il 19.3.2026, la Procura regionale ha riassunto il giudizio per sentirne dichiarare l'estinzione, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.).

13. – All'odierna udienza il rappresentante del P.M., riportandosi all'atto di riassunzione, ne ha chiesto l'accoglimento.

14. – In base al c.g.c.:

- il giudice ordina la sospensione del processo «*quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudica*» (art. 106, comma 1);

- «*Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione*» (art. 107, comma 1);

- oltre che nei casi previsti dall'art. 110 («*Rinunzia agli atti del processo*») e salve diverse disposizioni di legge, il processo si estingue «*qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo*» (art. 111, comma 1); «*L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza*» (art. 111, comma 4).

15. – Ciò posto, stante il compiuto decorso del termine perentorio di tre mesi «*dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1*» (la sentenza n. 879/2024 è passata in giudicato il 21.7.2025), occorre dichiarare l'estinzione del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c., le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al **n. 28578** del registro di Segreteria, lo dichiara estinto ai sensi dell'art. 111 c.g.c.

Restano *ex lege* a carico dei convenuti le spese dagli stessi sostenute.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24.6.2026.

L'Estensore **Il Presidente**

F.TO DIGITALMENTE **F.TO DIGITALMENTE**

(Giovanni Natali) **(Antonio D'Amato)**

Depositata in Segreteria il giorno 23/09/2026

Il Funzionario

F.to digitalmente

(Francesco Gisotti)